



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE specializzata societaria

Composto da

Dr. Manuela Farini      Presidente relatore

Dr. Anna Maria Marra      Giudice

Dr. Luca Baoccuni      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nelle cause riunite iscritta al n. 5513 /2014 e al n.. 9204/2014 ,del ruolo generale promosse entrambe

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio in

Indirizzo Telematico

parte attrice

contro

B



rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

— con domicilio eletto presso il suo studio in —

parte convenuta

Conclusioni:

Per A : respingersi le domande di controparte e dichiararsi che il contatto preliminare di cessione di quote per cui è causa era pendente all'epoca di apertura della procedura di concordato di B

Per s.r.l. B Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod. Civ. e di quella di risoluzione per inadempimento esperite da A in relazione al contratto preliminare di cessione di quote di data 16.7.2013, non concluso, atteso il disposto dell'art. 168 L.Fall., a fronte del deposito in data 30.9.2014 di domanda di concordato preventivo nell'interesse di B S.r.l. in liquidazione (proc.n. 30/2014 R.G. Tribunale di Venezia) e/o attesa la domanda di sospensione del contratto preliminare ex art. 169-bis L.Fall., formulata in vista del relativo scioglimento autorizzato del rapporto svolta da B S.r.l. in liquidazione nella domanda prenotativa di concordato ex art.161 comma sesto, L. Fall., depositata in data 30.9.2014;

Nel merito in via principale

2. Rigettarsi, per tutte le motivazioni meglio esposte in atti, la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Cod.Civ. ex adverso esperita in relazione al contratto preliminare di cessione di quote di data 16.7.2013, non concluso, in quanto infondata in fatto e in diritto; e per l'effetto 3. Rigettarsi, per tutte le motivazioni meglio esposte in atti, la richiesta di manleva di A S.r.l., ex adverso esperita, rispetto



all'obbligazione di versare alla partecipata "C S.r.l." l'importo capitale di € 210.000,00 in esecuzione della delibera assembleare di aumento di capitale sociale assunta in data 14.7.2010;

Nel merito in via subordinata 4. Rigettarsi, per tutte le motivazioni meglio esposte in atti, la domanda subordinata ex adverso esperita di risoluzione del contratto preliminare di cessione di quote di data 16.7.2013 per l'inadempimento della convenuta; e per l'effetto 5. Rigettarsi, per tutte le motivazioni meglio esposte in atti, la domanda di condanna B S.r.l. in liquidazione al

risarcimento di asseriti danni subiti dall'attrice, per l'importo indicato equitativamente da A S.r.l. in € 1.000.000,00 (o nella diversa maggiore o minore somma di giustizia, a oltre interessi e rivalutazione monetaria);

In ogni caso

Con integrale refusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

In via istruttoria:

Senza inversione dell'onere della prova e/o accettazione dell'inversione medesima, si ribadisce la richiesta di ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data

24.10.2014, premessa la locuzione "Vero che", riservata l'indicazione dei testimoni e con riserva di ulteriormente capitolare.

Quanto alla causa n. 9204/2014 R. G.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Venezia, previa ogni opportuna declaratoria e reietta ogni contraria istanza:

in via preliminare:

\_ accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte, che la svolta opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 2780/2014, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1.8.2014, depositato il 7.8.2014;

sempre in via preliminare:

\_ accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, che non ricorrono le ipotesi di litis pendenza e/o continenza di cause tra il giudizio n. 5513/2014 R.



G. promosso dalla società *A* S.r.l. al fine di ottenere, ex art. 2932 c.c., una pronuncia che produca gli effetti del contratto non concluso, e la domanda monitoria svolta da *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo nei confronti dell'opponente, per l'effetto

\_ rigettare l'eccezione *ex adverso* formulata di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare la richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo Ing. n. 2780/2014, emesso dal Tribunale Ordinario

di Venezia in data 1.8.2014, depositato il 7.8.2014;

nel merito in via principale:

\_ rigettare, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione svolta dalla società *A* S.r.l. nei confronti della società *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto Ing. n. 2780/2014, emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 1.8.2014, depositato il 7.8.2014, condannando *A* S.r.l., in persona

del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti *pro tempore*, della somma di € 50.000,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto (5.3.2014) al saldo effettivo e le spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.305,00 per compenso, in € 252,00 per esborsi, oltre iva e cpa e oltre alle successive occorrenze.

ancora nel merito in via subordinata:

\_ nella denegata e non creduta ipotesi di riforma, anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte, che la società *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo ha corrisposto alla società *A* S.r.l., all'atto della sottoscrizione del contratto preliminare del 16.7.2013, la somma di € 50.000,00 a titolo di acconto sul prezzo e che, nonostante il recesso esercitato dal predetto preliminare, la società *A* S.r.l. non ha restituito la suddetta somma alla società *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, condannare, per l'effetto, la società *A* S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla società *B* S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti, la somma di € 50.000,00, per le causali ed i titoli di cui in narrativa, oltre interessi legali dal dovuto (5.3.2014) al saldo effettivo, salva la diversa maggiore o minore somma che fosse



accertata come dovuta e/o provata e/o ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.

in ogni caso:

\_ con vittoria di spese e compensi professionali di causa;

in via istruttoria:

Si ribadisce la richiesta di ammissione della prova per interpello e testi sulle circostanze esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.1.2015, premessa la locuzione "Vero che", con riserva di formulare appositi capitoli di prova

### Svolgimento del processo

Le cause riunite hanno ad oggetto l'una (la n. 5513/014) la domanda di s.r.l. A di esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare 16.7.2013, con cui s.r.l. B si impegnava ad acquistare al prezzo di €. 1.500.000,00 le quote detenute da s.r.l. A in s.r.l. C, pari al 15% e a liberare A dall'onere di versare nelle casse C l'importo di €. 210.000,00 a titolo di residuo aumento di capitale; l'altra (la n. 9204/014) l'opposizione proposta da s.r.l. A al decreto ingiuntivo n. 2780/2014 del 4.8.2014 del Tribunale di Venezia, ottenuto dalla promissaria acquirente s.r.l. B per la restituzione dell'acconto sul prezzo del contratto preliminare 16.7.2014, pari ad €. 50.000,00, a seguito dello scioglimento del contratto.

Nella causa ex art. 2932 c.c. s.r.l. B si opponeva all'esecuzione del contratto, asserendo che il contratto si era sciolto per concorde volontà delle parti a seguito dello scambio di lettere di s.r.l. A del 21.2.2014 (doc. 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), e 27.3.2014 di s.r.l. B con cui veniva rispettivamente dato un termine di cinque giorni per un accordo novativo, pena il recesso, e comunicata l'accettazione del recesso da parte di s.r.l. B (doc. 7 della fase monitoria).

S.r.l. B precisava di essere stata ammessa a concordato preventivo e che gli organi della procedura si erano comunque successivamente sciolti dal contratto, in forza dei poteri attribuiti loro dalla legge fallimentare.

Nella causa con cui s.r.l. A si opponeva alla restituzione dell'acconto versato da s.r.l. B oggetto di decreto ingiuntivo n. 2780/2014 del 4.8.2014 del Tribunale di Venezia



ottenuto da B l'opponente affermava che la lettera 21.2.2014 conteneva la comunicazione di una mera intenzione di sciogliersi, in futuro, dal contratto, qualora non venisse stipulato un nuovo accordo preliminare sul presupposto dell'avvenuto inadempimento di controparte; che il contratto non si era risolto e che nessuna restituzione era dovuta.

In tale causa l'opposta s.r.l. B ribadiva l'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale e chiedeva il rigetto dell'opposizione

All'udienza del 13.5.2015 le parti chiedevano la riunione delle cause e la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.

Le cause venivano riunite e precisate, all'udienza del 24.6.2015, le conclusioni sopra indicate, venivano trattenute per la decisione

#### Motivi della decisione

Le questioni processuali sono superate dall'avvenuta riunione, su istanza concorde delle parti, delle cause, collegate in quanto vertenti sullo stesso contratto, il preliminare di cessione di quote del 16.7.2013, dibattendosi nell'una dello scioglimento del contratto e nell'altra delle conseguenze restitutorie dello scioglimento.

Quanto al merito, s.r.l. A ha chiesto, nelle conclusioni definitive, la dichiarazione che "il contatto preliminare di cessione di quote per cui è causa era pendente all'epoca di apertura della procedura di concordato di s.r.l. B".

Risulta, tuttavia, dallo scambio di lettere intervenute tra le parti prima della ammissione di s.r.l. B a concordato preventivo, che in data 21.2.2014 s.r.l. A comunicava a B che "se entro il termine di 5 gg. dal ricevimento della presente non si addiverrà ad un accordo novativo a validazione della predetta scrittura di idonea soddisfazione per la nostra società ci vedremo costretti nostro malgrado a recedere dal suddetto contratto, dichiarandolo decaduto per giusta causa" e che B s.r.l., nella risposta 27.3.2014, prendeva atto del recesso, senza alcuna successiva obiezione da parte di s.r.l.

A



La stessa s.r.l. *A* del resto, nella memoria conclusiva di replica, indica a pagina 3 che *B* s.r.l. nella risposta 27.3.2014, lungi dal prestare consenso alle condizioni poste dall'altro contraente, prende atto del recesso e dichiara il contratto privo di efficacia" dichiarazione che, contrariamente a quanto afferma *A*, si salda al decorso del termine fissato dalla stessa attrice per la novazione del contratto e alla dichiarazione di volere, altrimenti, recedere, significando una concorde volontà di sciogliere il contratto (a prescindere dalla mancata previsione contrattuale della facoltà di recesso, dovendo aversi riguardo al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti).

A prescindere, comunque, dall'interpretazione delle reciproche comunicazioni precedenti l'apertura della procedura di concordato preventivo, lo scioglimento del contratto è stato successivamente suggellato dal commissario giudiziale del concordato n. 30/2014 di s.r.l. *B* il quale ha ottenuto dal Tribunale di Venezia l'autorizzazione alla sospensione prima ed alla risoluzione poi del contratto, ex art. 169 bis L.F., autorizzate dal Tribunale di Venezia con decreti 13.11.2014/7.1.2015 e 26.3.2015/3.4.3015 (cfr. doc. 12-15 prodotti in giudizio all'udienza del 13.5.2015).

Per effetto dei provvedimenti sopra indicati e dello scioglimento del vincolo contrattuale, oltre che per il generale divieto previsto dall'art. 168 L.F., è improcedibile la causa promossa da s.r.l. *A* n. 5513/014 avente ad oggetto la domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare da parte del Concordato.

Non è, invece, improcedibile la domanda di s.r.l. *B* di cui al procedimento monitorio che ha dato luogo all'opposizione a decreto ingiuntivo, proseguita dalla Procedura per ottenere la restituzione dell'acconto versato sulla base del contratto preliminare risolto, in quanto l'effetto della improcedibilità riguarda le azioni proposte contro il fallito, non invece le domande restitutorie proposte dal Fallimento.

La restituzione da parte di s.r.l. *A* dell'acconto ricevuto in occasione del contratto preliminare risolto è, anzi, effetto immediato della risoluzione.



Nella causa n. 9204/014 va, pertanto, rigettata l'opposizione contro decreto ingiuntivo n. 2780/2014 del 4.8.2014 del Tribunale di Venezia

Le altre domande vanno rigettate.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile la causa n. 5513/014 promossa da s.r.l.

A contro s.r.l. B in concordato preventivo.

Rigetta l'opposizione proposta da s.r.l. A contro decreto ingiuntivo n. 2780/2014 del 4.8.2014 del Tribunale di Venezia.

Rigetta le altre domande .

Condanna s.r.l. A a rifondere a s.r.l. B in concordato preventivo le spese processuali, che liquida in €. 5.147,00 per compenso, oltre a spese generali nella misura del 15%.

Venezia, il 11/12/2015

Il Giudice

Manuela Farini

